



COMUNE DI NURRI

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 30.04.2014

INDICE

CAPO I	Pag. 4
PRINCIPI GENERALI	Pag. 4
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	Pag. 4
Art. 2 – Definizioni	Pag. 4
Art. 3 – Finalità	Pag. 5
Art. 4 – Trattamento dei dati personali	Pag. 5
CAPO II	Pag. 6
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Pag. 6
Art. 5 – Notificazione	Pag. 6
Art. 6 – Responsabile	Pag. 6
Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	Pag. 6
Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	Pag. 7
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave	Pag. 7
CAPO III	Pag. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 7
Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 7
Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 8
Art. 11 – Obblighi degli operatori	Pag. 8
Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta	Pag. 9
Sezione II – Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati	Pag. 9
Art. 13 – Diritti dell’interessato	Pag. 9
Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni	Pag. 10
Art. 14 – Sicurezza dei dati	Pag. 10

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI NURRI

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 10
Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	Pag. 11
Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	Pag. 11
Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 11
Art. 18 – Comunicazione	Pag. 11
CAPO IV	Pag. 11
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	Pag. 11
Art. 19 – Tutela	Pag. 11
CAPO V	Pag. 11
DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 11
Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento e modifiche regolamentari	Pag. 12
Art. 21 – Pubblicità del regolamento	Pag. 12

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Nurri.
2. Per tutto quanto non risulta essere disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.

Art. 2 -Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“Titolare”**, l'Ente Comune di Nurri, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“Responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **“Incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Nurri e collegato alla centrale operativa ubicata nel medesimo Comune, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Presso la centrale operativa del Comune di Nurri e del Comando Stazione Carabinieri di Nurri sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 -Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Nurri, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando, in tal modo, coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- f) a controllare aree utilizzate abusivamente come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nel caso il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi risulti inefficace o inattuabile; a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure;
- g) all'acquisizione di prove.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Nurri, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 6 -Responsabile

1. Il Sindaco nomina la persona Responsabile ai sensi e per gli effetti del precedente art. 2, lett. e) del presente Regolamento. Il Responsabile, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comune di Nurri, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco. Il Responsabile è nominato fra il personale dell'Area Amministrativa. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte del Comando della Stazione dei Carabinieri è regolato da apposita convenzione con il Comune di Nurri.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il Responsabile custodisce le chiavi di accesso al server ed al software specifico per la gestione, la registrazione e l'eventuale conservazione delle banche dati.

Art. 7 -Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso al server ed al software specifico è consentito solamente, oltre al Sindaco e al Responsabile (o suo delegato), al personale in servizio autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile, nonché agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Responsabile in conformità alle disposizioni del su citato provvedimento

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI NURRI

del Garante della Privacy e comunque nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia.

3. Possono essere autorizzati all'accesso al server della videosorveglianza solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e del sistema informatico, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia nonché delle disposizioni adottate nel su citato provvedimento del Garante della Privacy.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nel rispetto delle disposizioni dettate nel summenzionato provvedimento del Garante della Privacy e di tutte le norme di legge vigenti in materia.

2. Si potranno nominare a preposti, in conformità alla normativa su citata, anche soggetti scelti tra gli Agenti in servizio presso la Polizia Municipale o in altre Aree dell'Ente che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti preposti e specificatamente incaricati, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia oltreché in conformità alle disposizioni adottate dal Garante della Privacy nel su citato provvedimento.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password di accesso al server dedicato ed alla postazione per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 -Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di mesi 6 (sei).

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale operativa nella quale è alloggiato il server specifico per la gestione e registrazione delle immagini. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate sull'apposito server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini su server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 -Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi

possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3, in conformità alle leggi vigenti in materia, e solamente a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 -Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Nurri, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii., e nel provvedimento del Garante della Privacy su citato, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

I cittadini verranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche ma chiare e senza ambiguità.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

2. Il Comune di Nurri, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo adeguato che si determina in giorni 10 e comunque nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia, oltreché in conformità delle disposizioni adottate dall'Autorità Garante della Privacy, mediante l'affissione di appositi cartelli e/o manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione. Copia del presente regolamento sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 -Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, posto comunque che il dato viene trattato ordinariamente in forma anonima, fatto salvo per le finalità di cui al precedente art. 4, qualora identificato per i predetti scopi, dietro presentazione di apposita istanza, in conformità e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti ha diritto di:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI NURRI

necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c, punto c1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 -Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

Art. 15 -Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Art.17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 -Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Nurri a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 -Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Entrata in vigore del Regolamento e modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere immediatamente aggiornati nei casi di modifiche normative o ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali o su provvedimenti emanati dal Garante. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all’esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
3. Il Regolamento dovrà essere posto in visione durante le eventuali ispezioni dei funzionari dell’Ufficio ispettivo del Garante.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Nurri.